

**ECC.MA CORTE D'APPELLO DI CATANIA**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO IN APPELLO EX ART. 433 C.P.C. e ss.**

PER: **MIRONE ANNA SALVATRICE** (C.F. MRNNSL57H55C351E); **DI GRAZIA ANTONELLA** (C.F. DGRNNL66E68C351E); **DAIDONE CORRADO** (C.F. DDNCRD61P02C351D); **EMANUELE MARIA** (C.F. MNLMRA69M55C351Z); **LANZAFAME LUCIA** (C.F. LNZLCU64D56C351G); **GRASSO MARIA GABRIELLA ROSANNA** (C.F. GRSMGB56D45H168R) tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Femia (C.F. FMEVLR75L09G702V), PEC: valeriofemia@ordineavvocatiroma.org), e domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19, giusta procura ad litem in calce al giudizio ex art. 414 cpc depositato dinanzi al Tribunale di Catania Sezione Lavoro rg 3606/2020. Si comunica di voler ricevere ogni comunicazione del presente giudizio al numero di fax: 06.39737030

Contro: **Ministero dell' Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito territoriale per la Provincia di Catania** in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in Catania Via Vecchia Ognina, 149 – 95127

**E nei confronti di:** tutti i soggetti controinteressati alla procedura di selezione per la progressione professionale verticale nel profilo dell' area dirigenziale di DSGA in forza del D.D. 979/2010

**AVVERSO E PER LA CONTESTUALE RIFORMA**

della Sentenza n. 685/2023 pubblicata il 23.2.2023, mai notificata, emessa dal Tribunale di Catania Sezione Lavoro nel procedimento RG n. 3606/2020 che ha così statuito: *“P.q.m. Il Tribunale, definitivamente decidendo la controversia inter partes, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa DICHIARA la contumacia dei terzi controinteressati alla procedura di selezione per la progressione professionale verticale nel profilo dell' area dirigenziale di DSGA in forza del D.D. n. 979/2010 DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro in favore del giudice amministrativo COMPENSA per intero le spese processuali MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza”*.

**ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI**

Con ricorso iscritto nel procedimento civile di primo grado in materia lavoro al numero ruolo generale 3606/2020 i ricorrenti, **MIRONE ANNA SALVATRICE, DI GRAZIA ANTONELLA, DAIDONE CORRADO, EMANUELE MARIA, LANZAFAME LUCIA,**



GRASSO MARIA GABRIELLA ROSANNA esponevano:

- di lavorare alle dipendenze del Ministero in qualità di assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato presso le scuole di titolarità della provincia di Catania con inquadramento nel profilo professionale ATA – Area B, destinatari della posizione economica.
- come da specifico obbligo contrattuale, di avere svolto mansioni superiori sostituendo il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi nei rispettivi Istituti Scolastici di titolarità o in utilizzazione in un altro Istituto con relativo provvedimento di conferimento degli incarichi.
- di avere interesse all'avanzamento di carriera attraverso la partecipazione ai percorsi di mobilità professionale c.d. verticale per il passaggio all'area dirigenziale (c.d. area D).
- L'art. 10 del Ccnl comparto scuola (vedi all.to) “mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale” stabilisce che “i criteri e le modalità per attuare la mobilità territoriale, professionale e intercompartimentale, nonché i processi di riconversione anche attraverso la previsione di specifici momenti formativi, del personale di cui al presente contratto vengono definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale, al fine di rendere più agevole la fruizione di questi istituti da parte dei lavoratori, che ne conservano comunque il diritto individuale.
- L'art.2.2 del CCNI 2009 (vedi all.to) stabilisce che: “La mobilità viene attivata, con cadenza biennale a partire dall'a.s. 2009/2010 per una quota che, in prima dell'applicazione, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 11, è fissata in misura corrispondente a quanto previsto dalla legge 3 maggio 1999, n. 124 rispetto ai posti individuati come vacanti e disponibili in ciascuna provincia ed in ciascuna area professionale”.
- Nel 2010 i predetti Sigg.ri Di Grazia Antonella, Daidone Corrado, Mirone Anna Salvatrice, Emanuele Maria, Grasso Maria Gabriella Rosanna presentavano domanda di ammissione alla procedura concorsuale per il passaggio del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) dall' area professionale inferiore all' area immediatamente superiore, ai sensi dell'art.1 comma 2 della Sequenza Contrattuale 25 luglio 2008 e superavano la prova selettiva con il seguente punteggio: **Di Grazia Antonella** ha superato la prova selettiva con un punteggio pari a 30 punti e nell' elenco provinciale definitivo per la partecipazione alle attività di formazione alla mobilità si è classificato alla 14° posizione con un punteggio totale pari a 55,70 punti; **Daidone Corrado** ha superato la prova selettiva con un punteggio pari a 28 punti e nell' elenco provinciale definitivo per la partecipazione alle attività di formazione alla mobilità si è classificato alla 33° posizione con un punteggio totale pari a 39,60 punti; **Mirone Anna Salvatrice** ha superato la prova selettiva con un punteggio pari a 29 punti e nell' elenco provinciale definitivo per la partecipazione alle attività di formazione alla mobilità si è classificato alla 21° posizione con un punteggio totale pari a 49,00 punti; **Emanuele Maria** ha



superato la prova selettiva con un punteggio pari a 30 punti e nell'elenco provinciale definitivo per la partecipazione alle attività di formazione alla mobilità si è classificato alla 27° posizione con un punteggio totale pari a 46,50 punti; **Grasso Maria Gabriella Rosanna** ha superato la prova selettiva con un punteggio pari a 30 punti e nell'elenco provinciale definitivo per la partecipazione alle attività di formazione alla mobilità si è classificato alla 19° posizione con un punteggio totale pari a 50 punti

- Tale mobilità professionale, ai sensi dell'art. 2 CCNI del 3/12/09, sarebbe dovuta avvenire previo superamento di un esame finale da sostenere a seguito di uno specifico corso di formazione a cui accede il personale collocato in apposita graduatoria formulata in base al punteggio ottenuto a seguito di apposita prova selettiva sommato ai titoli di servizio, di studio e dei crediti professionali posseduti dagli aspiranti.

- Il personale ammesso alla frequenza dei corsi, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 4 CCNI 2009, avrebbe dovuto essere equivalente alla misura doppia rispetto al contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale. Pertanto, tenuto conto della cadenza biennale delle procedure di mobilità di cui all'art. 2.2, il numero complessivo di personale da avviare ai corsi doveva essere pari a 4 volte il contingente dei succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento.

- Tuttavia, in seguito, in data 28/01/2010, l'Amministrazione emanava il Decreto Direttoriale n. 979 in cui nell'Allegato 1 si indicavano per ciascun profilo professionale i contingenti provinciali del personale da ammettere alla formazione determinati in misura inferiore e secondo criteri diversi da quelli indicati nel citato Contratto Integrativo per una quota massima di 900 unità anziché 1800, corrispondente al contingente annuale dei posti accantonati per il concorso ordinario di DSGA, in base al D.M. n. 73 del 04.08.2009, moltiplicato per quattro.

- Nella provincia di Catania il contingente annuale stanziato era, pertanto, determinato complessivamente nel biennio in 8 unità anziché 16.

- I ricorrenti MIRONE ANNA SALVATRICE, DI GRAZIA ANTONELLA, DAIDONE CORRADO, EMANUELE MARIA; GRASSO MARIA GABRIELLA ROSANNA, pertanto, non venivano ammessi alla partecipazione al corso di formazione indetto ai fini della mobilità professionale interna come da decreto direttoriale n. 979 del 28.1.2010, nonostante fosse rientrata nella graduatoria definitiva per la partecipazione a detto corso di formazione in posizione utile se fosse stato rispettato il dettato normativo di cui sopra.



- Inoltre, l'amministrazione dal 2010 non aveva più provveduto a bandire ulteriori procedure interne per l'attuazione dei percorsi di mobilità professionale così come previsto espressamente dalla contrattazione collettiva di settore già richiamata

Sulla scorta degli indicati fatti di causa le ricorrenti adivano il Tribunale di Catania Sezione Lavoro per chiedere di: *"a) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti CAVALLARO CARMELA, DI GRAZIA ANTONELLA, SIVERINO ROSA, DAIDONE CORRADO, ZAMMATARO ROSARIA, MIRONE ANNA SALVATRICE, EMANUELE MARIA, LAURINI EUGENIA, LANZAFAME LUCIA, PILATO IVAN ALFIO ANTONINO, BRESSI CATERINA, GRASSO MARIA GABRIELLA ROSANNA all'avanzamento di carriera e alla mobilità professionale c.d. verticale;*

*b) Accertare e dichiarare la responsabilità della resistente amministrazione scolastica nella mancata attuazione delle procedure di mobilità professionale e nella lesione del diritto dei ricorrenti CAVALLARO CARMELA, DI GRAZIA ANTONELLA, SIVERINO ROSA, DAIDONE CORRADO, ZAMMATARO ROSARIA, MIRONE ANNA SALVATRICE, EMANUELE MARIA, LAURINI EUGENIA, LANZAFAME LUCIA, PILATO IVAN ALFIO ANTONINO, BRESSI CATERINA, GRASSO MARIA GABRIELLA ROSANNA all'avanzamento di carriera attraverso i percorsi di mobilità verticale derivante dall'inadempimento delle disposizioni di cui all'art. 10, 48 e 49 del Ccnl comparto scuola vigente;*

*c) Per l'effetto condannare la resistente all'immediata attuazione delle disposizioni contrattuali di cui all'art. 10,48 e 49 del CCNL Comparto Scuola effettuando ulteriori procedure di mobilità interne per i percorsi di mobilità professionale;*

*d) e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento del danno per la mancata attuazione delle disposizioni contrattuali di cui sopra del CCNL Comparto Scuola da liquidarsi in via equitativa o, in subordine, con separato giudizio in considerazione di tutte le argomentazioni in punto di diritto;*

*e) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministrazione per la mancata ammissione dei ricorrenti ai corsi di formazione e conseguenziale assunzione per il profilo professionale di DSGA in forza del D.D. n. 979/2010 in posizione utile nella graduatoria definitiva preordinata alla mobilità professionale: Cavallaro Carmela posizione n. 10, Di Grazia Antonella posizione n. 14; Siverino Rosa posizione n. 13, unica e ultima graduatoria ad oggi vigente per il ruolo di DSGA, dalla quale attingere per provvedere alla copertura dei posti da DSGA a tutt'oggi vacanti, considerato che i ricorrenti che sono presenti in detta graduatoria sono attualmente in utilizzazione come facenti funzione nella mansione direttiva per cui è causa.*



e) *Per l'effetto condannare la resistente all'immediata attuazione delle disposizioni contrattuali di cui all'art. 10, 48 e 49 del Ccnl comparto scuola vigente, attraverso il completamento della procedura selettiva del 2010 (partecipazione al corso di formazione finalizzato all'assunzione in ruolo come DSGA) mediante reiterazione "ora per allora" della procedura, senza i vincoli normativi imposti, per le successive selezioni, dall'art. 52, comma 1 bis, del T.U. sul pubblico impiego, come riformulato dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, da considerare "ius superveniens" rispetto alla fase di mobilità, avviata e parzialmente conclusa in base alle regole previgenti (gli attuali ricorrenti, in particolare, erano stati esclusi dopo avere superato la prova selettiva iniziale, a seguito della quale si erano collocati fra il 10° e 14° posto in graduatoria: posizione utile, ove il contingente degli ammessi fosse stato pari, come ritenuto corretto, appunto a 16 e non a 8 unità per la Provincia di Catania) e in ogni caso l'avvio delle procedure selettive di mobilità professionale per i passaggi dall'area di appartenenza dei ricorrenti alla corrispondente area di appartenenza del DSGA.*

f) *Accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministrazione per la mancata assunzione dei ricorrenti che hanno svolto e svolgono le funzioni di DSGA per effetto di utilizzazioni annuali che siano presenti, essendo risultati idonei, in posizioni successive a quelle stanziate a titolo di contingente per il biennio 2009/2010 – 2010/2011 nella graduatoria definitiva preordinata alla mobilità professionale: Daidone Corrado posizione n. 33; Zammataro Rosaria posizione n. 22; Mirone Anna Salvatrice posizione n. 21, Emanuele Maria posizione n. 27, Grasso Maria Gabriella Rosanna posizione n. 19*

g) *Per l'effetto condannare la resistente all'immediata attuazione delle disposizioni contrattuali di cui all'art. 10, 48 e 49 del Ccnl comparto scuola vigente, attraverso il completamento della procedura selettiva del 2010 (partecipazione al corso di formazione finalizzato all'assunzione in ruolo come DSGA) mediante reiterazione "ora per allora" della procedura, senza i vincoli normativi imposti, per le successive selezioni, dall'art. 52, comma 1 bis, del T.U. sul pubblico impiego, come riformulato dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, da considerare "ius superveniens" rispetto alla fase di mobilità, avviata e parzialmente conclusa in base alle regole previgenti (i ricorrenti Daidone Corrado posizione n. 33; Zammataro Rosaria posizione n. 22; Mirone Anna Salvatrice posizione n. 21, Emanuele Maria posizione n. 27), in particolare, erano stati esclusi dopo avere superato la prova selettiva iniziale, a seguito della quale si erano collocati fra il 19° e 33° posto in graduatoria, successivo al numero di posti stanzianti per il biennio 2009-10 e 2010-11, ma utile per gli ulteriori contingenti mai stanziati per i bienni scolastici successivi, unica e ultima graduatoria ad oggi vigente per il ruolo di DSGA, dalla quale attingere per provvedere alla copertura dei posti da DSGA a*



*tutt'oggi vacanti, considerato che i ricorrenti che sono presenti in detta graduatoria sono attualmente in utilizzazione come facenti funzione nella mansione direttiva per cui è causa. e in ogni caso l'avvio delle procedure selettive di mobilità professionale per i passaggi dall'area di appartenenza dei ricorrenti alla corrispondente area di appartenenza del DSGA.*

*h) e per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente al risarcimento del danno cagionato dall'accertato inadempimento dell'obbligo legale di assunzione da parte dell'amministrazione e quantificato nelle differenze retributive risultanti da quanto percepito dalla lavoratrice GRASSO MARIA GABRIELLA ROSANNA e quanto dovuto nella qualifica di Dsga a decorrere dall'assunzione nell' a.s. 2011/2012 alla data di cessazione del rapporto di lavoro in data 1.9.2019, in considerazione di tutte le argomentazioni in punto di fatto e diritto;*

*In via istruttoria, si chiede l'esibizione, ai sensi dell' art. 210 c.p.c., all' amministrazione resistente della produzione documentale a giustificazione delle assunzioni del personale di ruolo nel profilo di DSGA a seguito dello scorrimento della graduatoria formatasi in virtù della procedura selettiva del 2010 per l' ambito territoriale competente.”*

- Nel giudizio di merito così incardinato, il Ministero si costituiva in giudizio il 23.3.2021, deducendone preliminarmente il difetto di giurisdizione e nel merito il rigetto della domanda.
- All' udienza del 20.10.2021, il Giudice ha invitato parte ricorrente ad interloquire in merito all' integrazione del contraddittorio e successivamente è stato ritualmente espletato il procedimento di notificazione ex art. 150 cpc nei confronti dei controinteressati alla procedura di selezione per la progressione professionale verticale nel profilo dell' area dirigenziale di DSGA in forza del D.D. 979/2010
- Istruita in via esclusivamente documentale, la causa veniva discussa mediante deposito di note scritte e trattenuta in decisione
- Con sentenza n. 685/2023 pubblicata il 23.2.2023 il Giudicante pronunciava sentenza come da dispositivo sopra trascritto e con tutte le motivazioni di fatto e di diritto della propria decisione.

\* \* \* \* \*

Tanto premesso, i ricorrenti MIRONE ANNA SALVATRICE, DI GRAZIA ANTONELLA, DAIDONE CORRADO, EMANUELE MARIA, LANZAFAME LUCIA, GRASSO MARIA GABRIELLA ROSANNA come in epigrafe rappresentati difesi e domiciliati, con il presente atto propongono appello in RIFORMA della suddetta sentenza, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nella parte e per le motivazioni di seguito evidenziate:

**1) Con riferimento alla parte in cui il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice Amministrativo: “va affermato che la presente controversia resta sottratta**



*alla cognizione giurisdizionale del giudice ordinario ricadendo nell' ambito della giurisdizione del giudice amministrativo" ( pag. 15 della sentenza).*

Il Giudicante arriva a siffatta conclusione dapprima ripercorrendo la normativa del decreto Direttoriale 979/2010 agli articoli 1 comma 2; art. 2 e art. 6 ( pag. 9,10,11 della sentenza) e successivamente riportando quanto rappresentato da una sentenza di Cassazione nella quale viene espresso che la riserva al G.A. della materia delle procedure concorsuali comprende anche quella procedure interne che ineriscano a progressioni verticali novative, ossia in un' area o fascia superiore a quella di appartenenza (a pag. 12 della sentenza)

Su tali basi lo stesso ritiene che “ *sicché difetta in capo ai medesimi una posizione soggettiva all' assunzione e in capo all' amministrazione che indetto il concorso la conseguenziale posizione di obbligo assoggettato al regime di cui all'art. 1218 cc*” (pag. 13 della sentenza) “ *è in contestazione da parte dei ricorrenti la scelta dell' amministrazione di circoscrivere il contingente di personale da destinare ad una determinata qualifica e lo svolgimento ( rectius il mancato completamento) della procedura selettiva, per le determinazioni puramente discrezionali operate dall' ente ministeriale con gli atti amministrativi sopra esaminati....*”; “ *le pretese risarcitorie avanzate dai ricorrenti sono strettamente correlate al dispiegarsi dell' attività concorsuale assunta illegittima e rispetto alla quale gli stessi sono portatori di interesse legittimo...*” e da ultimo “ .... Giova ricordare che il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un concorso che faccia valere il proprio diritto all' assunzione, chiedendo la negazione degli effetti del provvedimento con cui l' Amministrazione abbia scelto di indire una nuova procedura concorsuale, anziché attingere per scorrimento alla precedente graduatoria, contesta in buona sostanza l' esercizio di un potere di organizzazione degli uffici, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo” (pag. 14 della sentenza)

Con questo motivo di doglianza questa difesa vuole sottoporre al Collegio l'errore in cui è incorso il Giudice di Prime Cure nel non aver correttamente compreso gli elementi a sostegno della fondatezza della domanda avanzata e per conseguenza di aver ritenuto sussistere – erroneamente – la giurisdizione del Giudice amministrativo.

Con il giudizio di primo grado si richiedeva il riconoscimento della mobilità professionale e della lesione del diritto di tutti i ricorrenti **Mirone Anna Salvatrice, Di Grazia Antonella, Daidone Corrado, Emanuele Maria, Lanzafame Lucia, Grasso Maria Gabriella Rosanna** all'avanzamento di carriera attraverso i percorsi di mobilità verticale derivante dall'inadempimento delle disposizioni di cui all'art. 10, 48 e 49 del Ccnl comparto scuola vigente e si ribadisce LA MANCATA ATTUAZIONE CON CADENZA BIENNALE DELLE



PROCEDURE DI MOBILITÀ PROFESSIONALE oltre al risarcimento del danno per quanto sopra, e il riconoscimento della responsabilità dell'amministrazione per la mancata ammissione ai corsi di formazione per il profilo professionale di DSGA in forza del D.D. n. 979/2010 per la ricorrente **Di Grazia Antonella** posizione n. 14 con condanna attraverso il completamento della procedura selettiva del 2010 (partecipazione al corso di formazione finalizzato all'assunzione in ruolo come DSGA) mediante reiterazione "ora per allora" della procedura a seguito della quale si era collocata al 14° posto in graduatoria: posizione utile, ove il contingente degli ammessi fosse stato pari, come ritenuto corretto, appunto a 16 e non a 8 unità per la Provincia di Catania, per la mancata assunzione dei ricorrenti che hanno svolto e svolgono le funzioni di DSGA per effetto di utilizzazioni annuali, essendo risultati idonei, in posizioni successive a quelle stanziate a titolo di contingente per il biennio 2009/2010 – 2010/2011, utile per gli ulteriori contingenti mai stanziati per i bienni scolastici successivi, unica e ultima graduatoria ad oggi vigente per il ruolo di DSGA, dalla quale attingere per provvedere alla copertura dei posti da DSGA per i ricorrenti **Daidone Corrado** posizione n. 33; **Mirone Anna Salvatrice** posizione n. 21, **Emanuele Maria** posizione n. 27, **Grasso Maria Gabriella Rosanna** posizione n. 19 oltre al risarcimento del danno per la Sig.ra Grasso Maria Gabriella Rosanna in quanto cessata dal servizio dal 1.9.2019.

Per tutte le motivazioni in punto di diritto si riporta ampiamente a quanto argomentato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. giudizio di primo grado che si intendono qui riportate e condivise.

Dunque, la presente controversia non ha ad oggetto alcuna posizione di interesse legittimo e non si impugnano atti amministrativi relativi alla macro-organizzazione della p.a. in materia di procedure concorsuali, ma la stessa verte sull'accertamento della lesione di un diritto disciplinato dalle norme contrattuali del CCNL Scuola, le quali risultano essere state del tutto disattese dall'amministrazione resistente.

Si è espressa recentemente sulla medesima questione il Presidente del Collegio Dott. Luigi Santini della **Corte d' Appello di Ancona Sezione Lavoro con sentenza n. 44/2023 del 27.1.2023**, il quale ha ritenuto sussistere la giurisdizione del Giudice Ordinario (rinviando in tale occasione le parti dinanzi al primo giudice ai sensi dell'art. 353 c.1 c.p.c.), tenuto conto del *petitum sostanziale*, richiesto dalla parte.

All'uopo, il Presidente ha riportato quanto espressamente chiarito dalla Cassazione a Sezione Unite con sentenza 14529 del 29.09.2003 e con sentenza n. 9332 del 26.6.2002.

La disciplina del riparto della giurisdizione in materia di pubblico impiego è contenuta nell'art. 63 del D.Lgs. n. 165 del 2001.





Per quanto qui di interesse, sono devolute alla cognizione del Giudice Ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle relative agli atti di macro-organizzazione, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti.

Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi (comma 1). In merito ai poteri in questo caso riconosciuti al G.O., poi, la norma precisa che il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati.

Le sentenze con le quali si riconosce il diritto all'assunzione, ovvero si accerta che l'assunzione è avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro.

Al G.A. sono riservate solo le controversie riguardanti la procedura concorsuale in senso stretto, dalla pubblicazione del bando all'approvazione della graduatoria dei vincitori (Tar Catania, sez. III, 3 gennaio 2001, n. 20), stante la caratterizzazione amministrativa degli atti relativi ad una procedura di evidenza pubblica.

Orbene, è doveroso ribadire che i ricorrenti non hanno impugnato alcun atto amministrativo di macro-organizzazione della p.a. in materia di procedura concorsuale ma ha legittimamente fatto valere un proprio diritto soggettivo.

A sostegno di tutto quanto sopra lo scrivente ritiene opportuno riportare altresì un'importante pronuncia del **Tar Lazio – sentenza n. 8519/2022 del 23.6.2022** – che richiama il tema di riparto di giurisdizione mediante diverse pronunce già avvenute (Sentenza n. 7728/2020 e n. 8536/2020) in conformità a quanto statuito dalla Sezioni Unite della Cassazione ( sentenza n. 4318/2020 e sentenza n. 8098/2020) concernenti la procedura di mobilità del personale docente e ATA.

Il punto fondamentale è individuare se l'oggetto di cui trattasi rientri negli atti di macro-organizzazione o di micro-organizzazione.

Nella sentenza citata il Collegio ripercorre la tradizionale natura di atti di diritto pubblico contemplati dall' art. 2 co. 1 del Dlgs n. 165/2001 per poi chiaramente affermare: *“Per tali ragioni, il Collegio intende richiamare gli approdi raggiunti sul tema dalla Sezione Unite della*



*Corte di Cassazione che con le sentenze nn. 4318/2020 e 8098/2020 oltre a confermare il loro consolidato e precedente indirizzo, hanno altresì precisato , tra l'altro, che < nell'ambito delle procedure di mobilità del personale docente ritenuta oggetto di contrattazione collettiva e dunque sottratta all' ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell' amministrazione, si è ravvisato l'esercizio dei poteri della p.a., quale privato datore di lavoro, con riferimento all'ordinanza intervenuta a disciplinare le modalità di applicazione e svolgimento della procedura di mobilità, come definite dalla contrattazione collettiva integrativa nazionale, non ravvisandosi neppure un atto di macro organizzazione essendo il provvedimento amministrativo limitato alla previsione di norme di dettaglio circa i termini e le modalità di presentazione delle domande> ”. (pag. 9 della sentenza Tar Lazio n. 8519/2022)*

*Il Collegio prosegue per poi nuovamente riaffermare: “Da ciò discende che nella regolazione e nello svolgimento delle procedure di mobilità riferibili ai dipendenti pubblici, rientrando nella sfera gestionale del rapporto di lavoro, non possono che stagliarsi sullo sfondo delle posizioni di diritto soggettivo conoscibili dal giudice ordinario in funzione del giudice del lavoro. In tal senso, peraltro, anche le richiamate pronunce delle Sezioni Unite hanno < escluso la configurabilità di situazioni di interesse legittimo con specifico riguardo ad ipotesi di procedura di mobilità del personale docente ed hanno qualificato come diritto soggettivo l'interesse pregiudicato da decisioni assunte in esito a procedimenti riconducibili all' esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo (v. Cass. Un. 27/12/2011 n. 28800, che rinvia a Cass. Sez. Un. 25/3/2005 n. 6421)> ” (pag. 10 della sentenza del tar Lazio n. 8519/2022).*

Come ampiamente argomentato nel giudizio di primo grado – nel merito della questione – l' art. 5 comma 4 CCNI 2009, HA ESPRESSAMENTE PREVISTO CHE IL PERSONALE UTILE collocato negli elenchi definitivi doveva essere equivalente ALLA MISURA DOPPIA RISPETTO AL CONTINGENTE DEI POSTI ANNUALMENTE RISERVATI ALLA MOBILITÀ PROFESSIONALE e, pertanto, tenuto conto della cadenza biennale delle procedure di mobilità di cui all'art. 2.2, il numero complessivo di personale da avviare ai corsi doveva essere pari a 4 volte il contingente dei succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento.

**Tuttavia, nella provincia di Catania il contingente annuale venne stanziato complessivamente nel biennio in 8 unità anziché 16.**



Dunque, l'amministrazione scolastica operò l'avvenuto dimezzamento del numero dei concorrenti ai posti da assegnare nella procedura di mobilità interna senza alcuna BASE NORMATIVA!

Non si vede in base a quale disposizione o logica interpretativa potesse disapplicarsi l'art. 5, comma 4, del medesimo contratto integrativo, riferito al contingente numerico di personale da ammettere ai corsi, in rapporto ai posti disponibili nell'area superiore, da considerare di riferimento nell'ambito delle procedure di mobilità, in concreto avviate dall'Amministrazione.

**Se l'amministrazione avesse agito correttamente e secondo NORMATIVA CONTRATTUALE la Sig.ra Di Grazia Antonella, a seguito della quale si era collocata al 14° posto in graduatoria, avrebbe avuto una posizione utile, ove il contingente degli ammessi fosse stato pari, come ritenuto corretto, appunto a 16 e non a 8 unità per la Provincia di Catania!**

Con sentenza n. 3620/2014 il Consiglio di Stato si era pronunciato riconoscendo il mancato rispetto del numero complessivo di personale da avviare ai corsi di formazione (nella misura del quadruplo e nel rispetto all' art. 5 comma 4 CCNI 2009) nella procedura di partecipazione alle selezioni di mobilità professionale per il biennio scolastico 2009/2010– 2010/2011 individuato nel decreto direttoriale n. 979 del 28.1.2010.

**Sulle basi di un evidente errore della determinazione del contingente operato dalle amministrazioni si incardina un altrettanto evidente lesione del diritto soggettivo alla mancata formazione finalizzata all' ammissione nel profilo di DSGA.**

Dunque, come chiaramente argomentato nel ricorso di primo grado e in questa sede nuovamente ribadito l'oggetto della controversia è tutt' altro e si palesa una situazione giuridica di diritto soggettivo meritevole di tutela e non di interesse legittimo come avanzata dal Giudicante.

Deve ulteriormente riconoscersi il diritto all'assunzione in qualità di DSGA dei ricorrenti, Mirone Anna Salvatrice, Daidone Corrado, Emanuele Maria, Grasso Maria Gabriella Rosanna ( la predetta cessata dal servizio il 1.9.2019 si agisce in via risarcitoria) risultati idonei ma non vincitori - che hanno partecipato alla procedura concorsuale del 2010 e sono presenti in graduatoria in posizioni successive a quelle stanziate per il contingente del biennio 2009/2010 – 2010/2011.

Nonché gli odierni ricorrenti Mirone Anna Salvatrice, Di Grazia Antonella, Daidone Corrado, Emanuele Maria, Lanzafame Lucia, Grasso Maria Gabriella Rosanna in ragione delle prestazioni di lavoro effettuate e delle disposizioni provenienti dalla contrattazione collettiva di



settore, hanno tuttora interesse all'avanzamento di carriera attraverso la partecipazione ai percorsi di mobilità professionale c.d. verticale per il passaggio all'area dirigenziale (c.d. area D) , percorsi mai attivati come si dirà *infra* e per effetto di quanto sopra se ne chiede il risarcimento del danno.

I predetti appellanti, hanno svolto e tutt'ora svolgono mansioni superiori sostituendo il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi nei rispettivi Istituti Scolastici di titolarità o in utilizzazione in un altro Istituto con relativo provvedimento.

A riguardo le norme che regolano le utilizzazioni del personale dipendente stabiliscono al n. 4 del comma 2 dell'art. 52 del D. Lvo n. 165/2001 che "Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanza dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti".

Quanto disposto, tuttavia, è stato fino ad oggi sistematicamente disatteso dall'amministrazione resistente, che in questo modo ha eluso e continua a eludere la ratio della norma di cui sopra, non provvedendo alla copertura dei posti vacanti da DSGA e continuando ad avvalersi della superiore prestazione di lavoro degli assistenti amministrativi, ai quali riconosce esclusivamente un trattamento economico, peraltro oggetto di numerosissime controversie innanzi al Giudice del Lavoro a causa dell'iniquità delle norme che lo regolano e soprattutto dell'illegittima attuazione delle stesse da parte dell'amministrazione scolastica.

Tuttavia, come già ampiamente dedotto, ad oggi non sono più state attivate procedure selettive di mobilità verticale, né tanto meno si è provveduto a determinare i contingenti per i bienni successivi a quelli di cui alla procedura del 2010, nonostante la reiterata necessità annuale di provvedere alla copertura di posti vacanti da DSGA, dimostrata per tabulas, dalle utilizzazioni che hanno effettuato e tutt'ora effettuano su tali posti i predetti odierni ricorrenti, in numero tale da garantire a tutti loro l'assunzione attraverso l'assegnazione a tempo indeterminato.

Gli istanti collocati all'interno della graduatoria tra gli idonei potevano essere chiamati laddove l'amministrazione proceda ad ulteriori assunzioni mediante scorrimento delle graduatorie, unica graduatoria da attingere e ad oggi esistente.

Infatti, il superamento di un concorso pubblico, indipendentemente dalla nomina, consolida nel patrimonio dell'interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo.

Del resto con un giudizio incardinato dinanzi al Tribunale di Termini Imerese Sezione Lavoro iscritto al numero di ruolo generale rg 61/2018 alcuni ricorrenti avevano proposto il medesimo



ricorso al fine di accertare e dichiarare il loro diritto all' immissione in ruolo nel profilo di DSGA sulla base della graduatoria definitiva preordinata alla mobilità professionale in forza del D.D. n. 979/2010 e con sentenza n. 579/2019 del 25.9.2019 emessa dal Tribunale di Termini Imerese Sezione Lavoro gli stessi risultavano immessi in ruolo nel profilo di DSGA in data 28.10.2019.

Infatti, nella suindicata sentenza il Giudice ha ritenuto valida e tutt' oggi vigente la graduatoria pubblicata all' esito della procedura concorsuale indetta con decreto direttoriale n. 979 del 28.1.2010 dalla quale poter assumere nuovo personale per la copertura dei posti vacanti e disponibili in organico scolastico per il profilo di DSGA.

Ne deriva che l'elenco degli idonei del 2010 rappresenta l'unica e l'ultima graduatoria ad oggi vigente per il ruolo di DSGA, dalla quale attingere per provvedere alla copertura dei posti da DSGA a tutt'oggi vacanti, considerato che i ricorrenti che sono presenti in detta graduatoria sono attualmente in utilizzazione come facenti funzione nella mansione direttiva per cui è causa.

Dunque, si ribadisce con forza, dal 2010 non sono stati attivati in alcun modo i percorsi di mobilità sopra richiamati in normativa.

Nonostante quanto sopra, dal 2010 alcuna procedura interna è stata attuata dalla resistente con evidente lesione del diritto dei ricorrenti all'avanzamento di carriera e inadempimento delle norme contrattuali che prevedono con cadenza biennale l'attivazione delle procedure di mobilità professionale c.d. verticale.

Inoltre, contrariamente a quanto asserisce il Giudicante e sul punto ritenendo sussistere pertanto la giurisdizione del G.A. ( vedasi pag. 14 della sentenza e capoverso sopra riportato) i ricorrenti non fanno valere un proprio diritto all' assunzione chiedendo la negazione degli effetti del provvedimento con cui l'amministrazione ha indetto un nuovo concorso anziché di avvalersi dello scorrimento della precedente graduatoria.

Infatti, il punto è proprio l'**assenza** di concorsi utili alla possibilità di acquisire l'inquadramento nel profilo professionale di DSGA ai sensi dell' art. 48 e 49 del CCNL e l'utilizzo reiterato di incarichi per funzioni superiori nel profilo di DSGA assegnati agli ATA per la copertura dei posti vacanti da DSGA.

L'inerzia colpevole dell'amministrazione nel mancato completamento della procedura del 2010 e nella mancata attuazione di successive procedure di mobilità verticale per il passaggio dall'area B a all'aera C deve essere sanzionata e per l'effetto deve essere riconosciuto il diritto all'assunzione dei ricorrenti che sono presenti come idonei nella graduatoria del 2010 e che



hanno svolto e svolgono le funzioni di DSGA in modo precario, annualmente e senza soluzione di continuità.

In aggiunta, si rappresenta che il diritto allo scorrimento di una graduatoria vigente non appartiene alla fase della procedura del concorso, la cui competenza è demandata al G.A. ma ad una fase successiva, connessa agli atti di gestione del rapporto di lavoro, e dunque sottoposta alla giurisdizione ordinaria ( ex multis Cass. SS n. 5588/2009 e Sentenza Cds n. 2754/2013 del 21.5.2013)

\* \* \* \* \*

Pertanto, lo scrivente patrocinio, in ragione di quanto adeguatamente ed esaurientemente argomentato, ritiene che la sentenza impugnata vada riformata.

Tutto ciò premesso, i ricorrenti come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati,

### **RICORRONO**

all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania -in funzione di Giudice del Lavoro- affinché, in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 685/2023 pubblicata il 23.2.2023, e mai notificata, emessa dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro nel procedimento n.r.g 3606/2020 voglia fissare l'udienza di discussione di cui all'art. 435 c.p.c. con termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto alla parte resistente ed

### **INVITA**

Ministero dell' Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito territoriale per la Provincia di Catania in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in Catania Via Vecchia Ognina, 149 – 95127 nonché tutti i soggetti controinteressati alla procedura di selezione per la progressione professionale verticale nel profilo dell' area dirigenziale di DSGA in forza del D.D. 979/2010 a costituirsi nei modi e termini di legge, con avvertenza che in difetto si procederà in loro dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Catania in funzione di Giudice del Lavoro, **in via preliminare**, si formula istanza per la notificazione ex art. 151 c.p.c. o, in subordine, ex art. 150 c.p.c. e si chiede che Codesto On.le Corte Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c., attraverso la pubblicazione del testo integrale dell'appello e del relativo provvedimento di fissazione udienza sul sito internet del Ministero nella pagina a ciò dedicata o, in via subordinata, alla pubblicazione per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. nei confronti dei soggetti controinteressati alla procedura di selezione per la progressione



professionale verticale nel profilo dell' area dirigenziale di DSGA in forza del D.D. 979/2010, rimasti in ogni caso contumaci nel giudizio primo grado a seguito della notificazione del ricorso ex art. 414 c.p.c. per pubblici proclami in data 12.5.2022,

**in via principale, riformare la sentenza n. 685/2023 pubblicata il 23.2.2023, e mai notificata, emessa dal Tribunale di Catania, Sezione Lavoro nel procedimento n.r.g 3606/2020**, ritenendo sussistere la giurisdizione del Giudice Ordinario **e per l'effetto** accogliere le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado: “a) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti DI GRAZIA ANTONELLA, DAIDONE CORRADO, MIRONE ANNA SALVATRICE, EMANUELE MARIA, LANZAFAME LUCIA, GRASSO MARIA GABRIELLA ROSANNA all'avanzamento di carriera e alla mobilità professionale c.d. verticale;

b) Accertare e dichiarare la responsabilità della resistente amministrazione scolastica nella mancata attuazione delle procedure di mobilità professionale e nella lesione del diritto dei ricorrenti DI GRAZIA ANTONELLA, DAIDONE CORRADO, MIRONE ANNA SALVATRICE, EMANUELE MARIA, LANZAFAME LUCIA, GRASSO MARIA GABRIELLA ROSANNA all'avanzamento di carriera attraverso i percorsi di mobilità verticale derivante dall'inadempimento delle disposizioni di cui all'art. 10, 48 e 49 del Ccnl comparto scuola vigente;

c) Per l' effetto condannare la resistente all' immediata attuazione delle disposizioni contrattuali di cui all' art. 10,48 e 49 del CCNL Comparto Scuola effettuando ulteriori procedure di mobilità interne per i percorsi di mobilità professionale;

d) e per l'effetto condannare la resistente al risarcimento del danno per la mancata attuazione delle disposizioni contrattuali di cui sopra del CCNL Comparto Scuola da liquidarsi in via equitativa o, in subordine, con separato giudizio in considerazione di tutte le argomentazioni in punto di diritto;

e) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministrazione per la mancata ammissione della ricorrente ai corsi di formazione e conseguenziale assunzione per il profilo professionale di DSGA in forza del D.D. n. 979/2010 in posizione utile nella graduatoria definitiva preordinata alla mobilità professionale: **Di Grazia Antonella posizione n. 14**; unica e ultima graduatoria ad oggi vigente per il ruolo di DSGA, dalla quale attingere per provvedere alla copertura dei posti da DSGA a tutt'oggi vacanti, considerato che la ricorrente che è presente in detta graduatoria è attualmente in utilizzazione come facenti funzione nella mansione direttiva per cui è causa.



e) Per l'effetto condannare la resistente all'immediata attuazione delle disposizioni contrattuali di cui all'art. 10, 48 e 49 del Ccnl comparto scuola vigente, attraverso il completamento della procedura selettiva del 2010 (partecipazione al corso di formazione finalizzato all'assunzione in ruolo come DSGA) mediante reiterazione "ora per allora" della procedura, senza i vincoli normativi imposti, per le successive selezioni, dall'art. 52, comma 1 bis, del T.U. sul pubblico impiego, come riformulato dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, da considerare "ius superveniens" rispetto alla fase di mobilità, avviata e parzialmente conclusa in base alle regole previgenti (l'attuale ricorrente, in particolare, era stata esclusa dopo avere superato la prova selettiva iniziale, a seguito della quale si era collocata fra il 10° e 14° posto in graduatoria: posizione utile, ove il contingente degli ammessi fosse stato pari, come ritenuto corretto, appunto a 16 e non a 8 unità per la Provincia di Catania) e in ogni caso l'avvio delle procedure selettive di mobilità professionale per i passaggi dall'area di appartenenza dei ricorrenti alla corrispondente area di appartenenza del DSGA.

f) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministrazione per la mancata assunzione dei ricorrenti che hanno svolto e svolgono le funzioni di DSGA per effetto di utilizzazioni annuali che siano presenti, essendo risultati idonei, in posizioni successive a quelle stanziate a titolo di contingente per il biennio 2009/2010 – 2010/2011 nella graduatoria definitiva preordinata alla mobilità professionale: **Daidone Corrado posizione n. 33; Mirone Anna Salvatrice posizione n. 21, Emanuele Maria posizione n. 27, Grasso Maria Gabriella Rosanna posizione n. 19**

g) Per l'effetto condannare la resistente all'immediata attuazione delle disposizioni contrattuali di cui all'art. 10, 48 e 49 del Ccnl comparto scuola vigente, attraverso il completamento della procedura selettiva del 2010 (partecipazione al corso di formazione finalizzato all'assunzione in ruolo come DSGA) mediante reiterazione "ora per allora" della procedura, senza i vincoli normativi imposti, per le successive selezioni, dall'art. 52, comma 1 bis, del T.U. sul pubblico impiego, come riformulato dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, da considerare "ius superveniens" rispetto alla fase di mobilità, avviata e parzialmente conclusa in base alle regole previgenti (**i ricorrenti Daidone Corrado posizione n. 33; Mirone Anna Salvatrice posizione n. 21, Emanuele Maria posizione n. 27**), in particolare, erano stati esclusi dopo avere superato la prova selettiva iniziale, a seguito della quale si erano collocati fra il 19° e 33° posto in graduatoria, successivo al numero di posti stanziate per il biennio 2009-10 e 2010-11, ma utile per gli ulteriori contingenti mai stanziate per i bienni scolastici successivi, unica e ultima graduatoria ad oggi vigente per il ruolo di DSGA, dalla quale attingere per provvedere alla copertura dei posti da DSGA a tutt'oggi vacanti, considerato che i ricorrenti che sono presenti





in detta graduatoria sono attualmente in utilizzazione come facenti funzione nella mansione direttiva per cui è causa. e in ogni caso l'avvio delle procedure selettive di mobilità professionale per i passaggi dall'area di appartenenza dei ricorrenti alla corrispondente area di appartenenza del DSGA.

h) e per l'effetto, condannare l'amministrazione resistente al risarcimento del danno cagionato dall'accertato inadempimento dell'obbligo legale di assunzione da parte dell'amministrazione e quantificato nelle differenze retributive risultanti da quanto percepito dalla lavoratrice **Grasso Maria Gabriella Rosanna** e quanto dovuto nella qualifica di Dsga a decorrere dall'assunzione nell' a.s. 2011/2012 alla data di cessazione del rapporto di lavoro in data 1.9.2019, in considerazione di tutte le argomentazioni in punto di fatto e diritto;

**In via istruttoria**, si chiede l'esibizione, ai sensi dell' art. 210 c.p.c., all' amministrazione resistente della produzione documentale a giustificazione delle assunzioni del personale di ruolo nel profilo di DSGA a seguito dello scorrimento della graduatoria formatasi in virtù della procedura selettiva del 2010 per l' ambito territoriale competente.

**Con vittoria di spese, competenze ed onorari del DOPPIO grado di giudizio a favore del sottoscritto Avv. Valerio Femia che se ne dichiara anticipatario e distrattario.**

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è pari è indeterminabile e si versa un contributo unificato pari ad euro 388,50.

Con riserva di trasmissione del fascicolo di primo grado telematico.

Si deposita:

\*Originale del ricorso in appello

- 1) Copia autentica Sentenza Tribunale di Catania Sezione Lavoro n. 685/2023 del 23.2.2023 - n.r.g. 3606/2020
- 2) Sentenza Corte d' Appello di Ancona Sezione Lavoro n. 44/2023 del 27.1.2023
- 3) Sentenza Tribunale di Termini Imerese Sezione Lavoro n.579/2019 del 25.9.2019
- 4) Sentenza Tar Lazio n. 8519/2022 del 23.6.2022
- 5) Ricorso ex art. 414 cpc
- 6) Fascicolo di Primo grado telematico contenente i seguenti documenti:

Indice

*1. CAVALLARO CARMELA*

*a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione*

*b) Conferimento degli incarichi*



*c) Domanda di partecipazione al concorso 2010*

*d) Attestazione di frequenza prova selettiva*

**2. DI GRAZIA ANTONELLA**

*a) Conferimento dell'incarico*

*b) Domanda di partecipazione al concorso 2010*

*b) Attestato di frequenza prova selettiva*

**3. SIVERINO ROSA**

*a) Certificati di servizio*

*b) Conferimento degli incarichi*

*c) Reclamo avverso la graduatoria definitiva della Mobilità per DSGA*

*d) Attestato di frequenza prova selettiva*

**4. DAIDONE CORRADO**

*a) Certificati di servizio*

*b) Attestato di frequenza prova selettiva*

**5. ZAMMATARO ROSARIA**

*a) Conferimento degli incarichi*

*b) Domanda di partecipazione al concorso 2010*

*c) Attestato di frequenza prova selettiva*

*d) Richiesta di partecipazione al corso di formazione*

*e) Segnalazione USR*

*f) Ricorso avverso graduatoria provvisoria*

**6. MIRONE ANNA SALVATRICE**

*a) Conferimento degli incarichi*

*b) Stato matricolare*

*c) Attestato di frequenza prova selettiva*

**7. EMANUELE MARIA**



*a) Conferimento degli incarichi*

*b) Domanda di partecipazione prova selettiva*

**8. LAURINI EUGENIA**

*a) Conferimento degli incarichi*

*b) Stato matricolare*

**9. LANZAFAME LUCIA**

*a) Conferimento degli incarichi*

*b) Stato matricolare*

**10. PILATO IVAN ALFIO ANTONINO**

*a) Conferimento degli incarichi*

*b) Stato matricolare*

**11. BRESSI CATERINA**

*a) Conferimento degli incarichi*

*b) Stato matricolare*

**12. GRASSO MARIA GABRIELLA**

*a) Conferimento degli incarichi*

*b) Prospetto dei servizi prestati in qualità di DSGA.*

*13. Elenco provinciale definitivo per la partecipazione alle attività di formazione alla mobilità professionale 2010/2011 Provincia di Catania*

*14. Atto di Diffida del 10.8.2019 CAVALLARO, DI GRAZIA, SIVERINO*

*15. Atto di Diffida del 10.8.2019 DAIDONE, ZAMMATARO, MIRONE, GRASSO*

*16. Atto di Diffida del 23.9.2019 EMANUELE MARIA*

*17. Decreto direttoriale 979/2010 e allegato 1*

*18. decreto di riforma del lavoro pubblico, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (GU 130 del 7/6/2017),*

*19. Legge n. 124 del 7 agosto 2015*

*20. Art. 10 CCNL Comparto Scuola*

*21. Art. 52 Dlgs 165/2001*



22. *Art. 2 – art.2.2 – art. 5 comma 4 CCNI*

23. *GIURISPRUDENZA DI MERITO (sul riconoscimento del diritto al completamento della procedura di mobilità professionale del 2010 - Consiglio di Stato n. 3620/2014)*

24. *GIURISPRUDENZA DI MERITO (sentenza n. 579/2019 pubblicata il 25.09.2019 Tribunale di Termini Imerese)*

25. *GIURISPRUDENZA DI MERITO (sentenza n. 4734/2014 pubblicata il 30.10.2014 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere).*

Roma, 19.7.2023

Avv. Valerio Femia

